



Comune di Lacco Ameno

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 3 del 6.4.2009

OCCUPAZIONI SUOLO STRADALE

IN VIA ROMA - CORSO ANGELO RIZZOLI - PIAZZA SANTA RESTITUTA

DURANTE LA STAGIONE TURISTICA

IL SINDACO

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice della Strada, approvato con d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, che consentono l'occupazione della carreggiata stradale dei centri urbani, a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico, anche nelle zone di rilevanza storico-ambientale, purché non determini intralcio alla circolazione, nonché dei marciapiedi, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

Visto il *Regolamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 10.12.1999, adottato ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 446/1997, tuttora vigente;

Letti, in particolare:

- l'art. 1 del predetto regolamento, che prevede, tra l'altro, la possibilità che l'occupazione venga realizzata anche su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
- l'art. 3, che prevede il preventivo rilascio del parere della Polizia Municipale e, ove occorra, anche dell'Ufficio tecnico, per ogni domanda di occupazione di suolo stradale che possa causare intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- l'art. 17 che, con riferimento al canone di concessione/autorizzazione, fa espresso riferimento alla possibilità di occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze;

Considerato che durante la stagione turistica, a partire dalla settimana antecedente alla Pasqua e sino alle manifestazioni in programma nel mese di settembre, quali "*Lacco Ameno nel Verde*", l'amministrazione comunale, per creare un'area di passeggio indisturbato per i residenti e per i numerosissimi ospiti che scelgono Lacco Ameno quale meta delle proprie vacanze, anche per consentire loro di godere a pieno del paesaggio e delle bellezze del centro storico, istituisce aree cd. di isole pedonali o zone a traffico limitato, soprattutto in corrispondenza di via Roma - corso Angelo Rizzoli - piazza Santa Restituta, e, più precisamente, a partire da piazza Girardi e sino alla via Montevico;

Constatato che negli anni passati la carreggiata stradale di via Roma - Corso Angelo Rizzoli, riservata ai pedoni durante gli orari di istituzione dell'isola pedonale o della zona a traffico limitato, veniva regolarmente invasa da banchetti, ceste, stendini, appendiabiti, ed espositori di ogni genere, con intralcio per il passeggio, oltre che con danno al decoro del centro storico;

Ritenuto:



Comune di Lacco Ameno

Provincia di Napoli



- di voler salvaguardare l'immagine di Lacco Ameno, creando tutte le condizioni per rilanciare il turismo di *elite*, all'uopo limitando la possibilità di occupare la carreggiata stradale del corso principale di Lacco Ameno durante la stagione turistica, quando è interdetta la circolazione veicolare, per consentire ai residenti e turisti di vivere al meglio il centro storico e di apprezzarne più adeguatamente le bellezze;
- in particolare, di consentire l'occupazione della carreggiata della via Roma - corso Angelo Rizzoli - piazza Santa Restituta, durante la stagione turistica, quando è in vigore l'isola pedonale o la zona a traffico limitato, esclusivamente per l'apposizione di tavoli e sedie degli esercizi commerciali che svolgono attività di bar o ristorante, nel rispetto del vigente regolamento per l'occupazione del suolo pubblico;
- di consentire l'occupazione dei marciapiedi, purchè venga lasciato libera una striscia della larghezza non inferiore a 80 cm, idonea a garantire la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

Rilevato:

- che l'occupazione di porzioni della carreggiata stradale di via Roma - corso Angelo Rizzoli - piazza Santa Restituta, può, eccezionalmente, essere concessa per uso diverso dalla ristorazione per periodi limitati ed esclusivamente in occasione delle feste padronali o di altre manifestazioni di attrazione e promozione turistica organizzate o patrocinate dal Comune di Lacco Ameno, quali, ad esempio, "*Lacco Ameno nel verde*", previo parere favorevole del Comando Vigili e dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- che l'occupazione di suolo stradale per eseguire lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione debba avvenire, in conformità all'ordinanza sull'estetica cittadina n. 2 del 16.2.2009, entro il giovedì antecedente alla Pasqua (*giovedì santo*) di ogni anno;

Atteso che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" ed, in particolare, l'art. 54, comma 1, del citato D. Lgs., così modificato dal Decreto Legge 23 marzo 2008, n. 92;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di polizia Urbana;

Vista la precedente ordinanza sindacale n. 2 del 16.2.2009;

ORDINA

1. durante la stagione turistica, dalla settimana antecedente alla Pasqua e sino alle manifestazioni in programma nel mese di settembre, quali "*Lacco nel verde*", durante gli orari di vigenza dell'isola pedonale o della zona a traffico limitato è vietata l'occupazione del suolo pubblico della carreggiata stradale di corso Angelo Rizzoli - via Roma - piazza Santa Restituta, a partire dalla piazza Girardi e sino alla via Monte Vico, normalmente destinato al transito dei veicoli, per l'installazione di banchetti, ceste, stendini, appendiabiti e, più in generale, di altri espositori di merce di ogni tipo e di prodotti alimentari e tipici;



Comune di Lacco Ameno

Provincia di Napoli

3. l'occupazione della carreggiata stradale di via Roma – corso Angelo Rizzoli – piazza Santa Restituta durante la stagione turistica può essere consentita, previa regolare domanda al competente Ufficio comunale, esclusivamente ai gestori di esercizi pubblici che svolgono l'attività di bar o ristorante, mediante l'apposizione di tavoli e sedie, sempre che la predetta occupazione non rechi intralcio al passeggio nelle ore di vigenza dell'isola pedonale o della zona a traffico limitato e, comunque, nel rispetto delle *Regolamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 10.12.1999, adottato ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 446/1997, tuttora vigente;

4. l'occupazione di porzioni della carreggiata stradale di via Roma – corso Angelo Rizzoli – piazza Santa Restituta, può, eccezionalmente, essere concessa per uso diverso dalla ristorazione per periodi limitati ed esclusivamente in occasione delle feste padronali e religiose o di altre manifestazioni di attrazione e promozione turistica organizzate o patrociniate dal Comune di Lacco Ameno, quali, ad esempio, "*Lacco Ameno nel verde*", previo parere favorevole del Comando Vigili e dell'Ufficio Tecnico Comunale;

5. di confermare le prescrizioni dell'art. 3 del *Regolamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 10.12.1999, adottato ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 446/1997, tuttora vigente, che prevede il preventivo rilascio del parere della Polizia Municipale e, ove occorra, anche dell'Ufficio tecnico, per ogni domanda di occupazione di suolo stradale che possa causare intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, anche in periodi che non coincidano con la stagione turistica;

6. l'occupazione dei marciapiedi è consentita, purchè venga lasciata libera una striscia della larghezza non inferiore a 80 cm, idonea a garantire la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

7. l'occupazione di suolo stradale per eseguire lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili siti in via Roma – corso Angelo Rizzoli – piazza Pontile – piazza Santa Restituta può essere concessa, in conformità all'ordinanza sull'estetica cittadina n. 2 del 16.2.2009, sino al giovedì antecedente alla Pasqua (*giovedì santo*) di ogni anno, salvo casi di necessità ed urgenza anche per la privata e pubblica incolumità, da valutare di caso in caso, sentiti il Comandante dei Vigili e l'Ufficio Tecnico comunale interessato;

8. tutte le occupazioni di suolo pubblico devono, in ogni caso, essere richieste in conformità al *Regolamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 10.12.1999, adottato ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 446/1997, tuttora vigente.

Chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza sarà punito, salvo che il fatto configuri reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, prevista dall'art. 7 bis del d. lgs 267 del 18.08.2000.

A norma dell'art. 3, comma 4, Legge 07.08.1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Veneto, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Lacco Ameno, 6.4.2009



IL SINDACO
Restituta Irace